



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:

- Dott. Antonio Masone	Presidente
- Dott. Marco Pietricola	Giudice Relatore/Estensore
- Dott.ssa Tiziana Tinessa	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto la dichiarazione di liquidazione controllata di:

VINCENZO DE BENEDETTO

visto il ricorso depositato il 14.01.2026 con il quale il debitore [REDACTED] (con l'Avv. [REDACTED]) chiede che venga dichiarata l'apertura della propria liquidazione controllata ex artt. 268 ss. del D.Lgs. n. 14/2019 come modificato/integrato con D.Lgs. n.136/2024 s.m.i. (cfr., circa il detto sopravvenuto D.Lgs. n. 136/2024-art. 56 s.m.i. in tema di diritto intertemporale e transitorio ed in tema di principio del cd. "*tempus regit actum*", tra le altre ed in generale, *mutatis mutandis*: Cass., n.20811/2010) e D.L. n.178/2024 s.m.i. (in vigore dal 30.11.2024 ed il cui art. 8 quale norma di interpretazione autentica in tema di diritto intertemporale e transitorio prevede ora espressamente in detta prospettiva che "*L'articolo 56, comma 4, del decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136, si interpreta nel senso che l'applicabilità delle disposizioni introdotte dallo stesso decreto legislativo n. 136 del 2024 alle composizioni negoziate, ai procedimenti di cui all'articolo 40 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, ai procedimenti di esdebitazione e alle procedure pendenti non richiede il rinnovo, la modifica o l'integrazione degli atti compiuti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 136 del 2024 e sono fatti salvi i provvedimenti adottati*");

visti gli atti, ivi compreso il provvedimento dell'intestato Tribunale del 16.01.2026 di designazione/assegnazione al Giudice Relatore/Estensore indicato in epigrafe (per completezza, con provvedimento organizzativo generale del Presidente della Sezione Prima Civile dell'intestato Tribunale del 25.11.2022 approvato con provvedimento del Presidente del detto Tribunale del

30.11.2022-nota M_DG.Tribunale di LATINA - Prot. 30/11/2022.0000108.I s.m.i. si è disposta la trattazione e lavorazione di consimili procedure ad opera della Cancelleria Procedure Concorsuali per quanto di competenza);

rilevato che il ricorso è stato proposto dal debitore per il tramite e con l'assistenza del cd. "OCC" nella persona della [REDACTED] Organismo Di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento della Camera di Commercio di Frosinone/Latina e con annessa la relazione della stessa Dott.ssa Graziella Capodiferro del 11.12.2025 ex art. 269 comma 2 CCII, onde non appare necessaria l'audizione del sovraindebitato [REDACTED] e/o la previa instaurazione del contraddittorio (cfr. in proposito, tra le altre: Trib. Modena, 12.08.2024 e Trib. Cuneo, sentenza n. 13/2022 e Trib. Verona, sentenza cron. n.4188/2022);

ritenuta sussistente la competenza territoriale dell'intestato Tribunale ex art. 27, commi 2 e 3, CCII e tanto atteso il fatto che il ricorrente risulta essere residente in [REDACTED] (cfr. il certificato contestuale anagrafico di stato civile, stato di famiglia e [REDACTED] Ministero dell'Interno allegato al ricorso introduttivo telematico del 14.01.2026-allegato n. 07), sicché anche per queste ragioni il centro dei principali interessi dello stesso risulta collocato nel circondario del Tribunale Ordinario di Latina;

considerato che il ricorrente risulta essere ad oggi dipendente/persona fisica (cfr., in dettaglio, i documenti reddituali e/o simili allegati al ricorso introduttivo telematico del 14.01.2026-allegati nn. 17, 23, 24, 25, 26 e 31) e, come tale, legittimato alla presentazione della domanda di cui trattasi ex artt. 268 ss. CCII per quanto emergente dagli atti;

rilevato che il ricorrente si trova in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett c), CCII nonché che egli non risulta assoggettabile a liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi od insolvenza per quanto emergente allo stato dagli atti (cfr., in dettaglio, anche i contratti di finanziamento ed i documenti catastali e reddituali ed atti correlati e/o simili allegati al ricorso introduttivo telematico del 14.01.2026-allegati nn. 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33), il tutto a prescindere dai cd. "requisiti dimensionali" di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), numeri 1), 2) e 3) CCII (cfr., tra le altre e *mutatis mutandis*: Trib. Messina, 19.12.2022);

rilevato che il ricorso introduttivo risulta corredato dalla documentazione di rito per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria del debitore (cfr., in dettaglio, gli allegati nn. 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33 di cui al ricorso introduttivo telematico del 14.01.2026, in atti) nonché che esso risulta corredato dalla relazione del cd. "OCC" nella persona del professionista incaricato Dott. [REDACTED]

Organismo Di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento della Camera di Commercio di Frosinone/Latina del 11.12.2025 ex comma 2 dell'art. 269 CCII recante indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni (nel caso di specie e per quanto rileva in sede di apertura della presente procedura ex artt. 268 ss. CCII, essenzialmente problematiche fiscali indicate in atti come dovute a condotte fraudolente del commercialista incaricato della gestione della propria posizione da parte di [REDACTED] ossia [REDACTED] nonché come da ridetta relazione del 11.12.2025 ex art. 269 comma 2 CCII del cd. "OCC" [REDACTED] ed allegati); detta relazione del 11.12.2025 ex art. 269 comma 2 CCII del cd. "OCC" [REDACTED] risulta contenere attestazione ex art. 268, comma 3, quarto periodo, CCII in tema di sussistenza di attivo da destinare ai creditori, anche eventualmente a mezzo di azioni giudiziarie (cd. "causa concreta" – cfr., tra le altre ed argomentando anche *a contrario* rispetto al caso di specie: Trib. Treviso, 18.06.2024 e Trib. Busto Arsizio, 28.09.2022 secondo cui *"(...) La giurisprudenza, al riguardo, ha affermato, in relazione alla procedura di liquidazione del patrimonio, che ai fini dell'ammissibilità di tale procedura occorre verificare che vi sia "un'utilità prospettica rispetto allo scopo, che è quello di distribuire ai creditori un qualche attivo di liquidazione, in relazione ai costi professionali che l'attività liquidatoria e distributiva comporta (cfr. Tribunale di Rimini, 22 aprile 2021). Inoltre, è stato specificato che la proposta di liquidazione del patrimonio (come la proposta di concordato con la quale condivide la natura concorsuale) pur non avendo un contenuto fisso e predeterminabile, deve comunque rilevarsi idonea ex ante ad assicurare il soddisfacimento, seppur parziale, ma comunque non meramente simbolico od anche solo irrisorio dei creditori, in ciò consistendo il vaglio sulla cd. fattibilità giuridica che il Tribunale è chiamato a svolgere in sede di ammissione della proposta concordataria ed applicabile, considerata la eadem ratio, anche alla procedura concorsuale per il sovraindebitato civile (...). Tali principi di efficienza ed economicità sono senz'altro applicabili anche alla liquidazione controllata, che ha sostituito la precedente liquidazione del patrimonio (...)"* e Trib. Grosseto, 08.06.2021);

rilevato che il cd. "OCC" [REDACTED] risulta aver altresì effettuato le verifiche ex art. 269, comma 3, CCII come da detta propria relazione del 11.12.2025 ed allegati;

ritenuto, pertanto, che la domanda proposta soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 CCII (fermo il rispetto del principio di concorsualità della presente procedura ex artt. 268 ss. CCII (ossia l'impossibilità di escludere *a priori* determinati beni (ivi compresi eventuali immobili o eventuali autovetture) dalla presente procedura quale procedura concorsuale, con conseguente ricomprensione in essa di tutte le poste di attivo e passivo in generale facenti parte del patrimonio del debitore sovraindebitato), salva fra l'altro eventuale cd. "derelizione" ex artt. 213 comma 2 e 272 comma 2

CCII – cfr., tra le altre: *mutatis mutandis*: Trib. Forlì, 20.10.2022 secondo cui “*Dal momento che l'apertura della procedura di liquidazione controllata determina lo spossessamento del debitore a vantaggio dei creditori concorrenti, questi non può prevedere che dei beni rimangano esclusi dalla liquidazione salvo che non trattasi di quelli previsti dall'art. 268, quarto comma, CCII*” e Trib. Forlì, 18.06.2024);

ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270, comma 2, lett b), CCII, quale Liquidatore debba essere nominato lo stesso gestore individuato quale cd. “OCC” ossia il detto professionista [REDACTED] e ciò trattandosi di domanda avanzata dal debitore ed in assenza di giustificati motivi di segno contrario allo stato degli atti;

considerato che il divieto di iniziare o proseguire eventuali azioni esecutive individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento di apertura, come era previsto dall'art. 14 quinquies della L. n.3/2012 s.m.i. (al più, potrà eventualmente darsene semplicemente atto ad ogni effetto di legge), ciò poiché esso costituisce un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCII (cfr. in proposito, tra le altre: Trib. Monza, 08.05.2023 e Trib. Verona, sentenza cron. n.4188/2022), esclusi dall'operatività di detta sospensiva eventuali giudizi di cognizione o comunque eventuali giudizi ed azioni distinti da quelli normativamente tipizzati (invero, “*Laddove nel contesto di una domanda di ammissione alla procedura di piano del consumatore, il soggetto sovraindebitato formuli un'istanza di sospensione di una causa civile di opposizione a decreto ingiuntivo pendente, si deve ritenere che detta richiesta non possa trovare accoglimento in quanto l'art. 12 bis, comma 2, della legge 3/2012 prevede che il giudice possa, col decreto che fissa la data dell'udienza per la convocazione dei creditori, disporre la sospensione, nelle more che ciò avvenga, dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano fino al momento in cui il provvedimento di omologazione divenga definitivo, ma non possa farlo con riferimento ad un giudizio di cognizione*” - cfr. *mutatis mutandis*, tra le altre e più in generale: Trib. Modena, 18.02.2022; cfr. altresì, in tale prospettiva e tra le altre, *mutatis mutandis* ed a ben vedere: Trib. Enna, n. 37 del 15.01.2021 e Corte App. Roma, 04-07.10.2024-cron. n. 7793/2024-R.G. n. 2533/2024 e Trib. Mantova, 20.04.2023 secondo cui “*Nell'ipotesi in cui, nella procedura di liquidazione controllata, l'istante chieda che venga revocato il versamento relativo alla cessione del quinto dello stipendio in favore di un istituto di credito, benché in difetto di specifico richiamo all'art. 144 CCI, deve ritenersi che tale norma esprima un principio di carattere generale analogicamente applicabile alla liquidazione controllata atteso che: 1) nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI); 2) l'art. 268 co. 4 CCI elenca dettagliatamente i beni esclusi dalla liquidazione; 3) l'art. 270 co. 2 lett. d) prevede che i*

*creditori debbano presentare domanda di insinuazione al passivo per far valere i loro crediti e ciò ai fini della formazione del passivo (v. art. 273 CCI); 4) alla successiva lettera e) è previsto che la sentenza di apertura della procedura ordini al debitore (salvo l'eccezione ivi contemplata) la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; 5) il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione; 6) solo il liquidatore, previamente autorizzato, può esercitare le azioni dirette a conseguire la disponibilità dei beni compresi nella liquidazione e ogni azione diretta al recupero dei credito nonché esercitare le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, desumendosi da tale articolato normativo che l'intero patrimonio del debitore (salvo le eccezioni espressamente previste) è assoggettato alla procedura di liquidazione, che la stessa ha carattere concorsuale e universale e comporta lo spossessamento del debitore sicché, con l'apertura della liquidazione controllata, devono reputarsi inefficaci eventuali pagamenti effettuati in violazione della par condicio creditorum, e deve ritenersi cessata l'operatività della cessione del quinto dello stipendio in favore dell'istituto di credito") nonché esclusi dall'operatività di detta sospensiva eventuali ipoteche o fermi amministrativi o comunque altri eventuali consimili vincoli (invero, trattasi di iscrizioni e vincoli suscettibili al più di restrizione e/o cancellazione in esito e solo in esito a vendita competitiva (non, ad esempio, in caso di cd. "derelizione") dei beni da essi attinti posta in essere nel corso della procedura concorsuale da parte degli organi della stessa ex artt. 214 ss. e 275 comma 2 CCII – cfr., tra le altre e *mutatis mutandis*: Cass., SS. UU., n.7337/2024);*

rilevato che può autorizzarsi il ricorrente ad abitare l'immobile adibito a residenza propria e/o della propria famiglia fino alla sua liquidazione – ove nella titolarità del sovraindebitato - nelle forme competitive di legge ex artt. 268 ss. CCII (invero, "Con riferimento ad una domanda di liquidazione controllata, ove venga ritenuta ammissibile stante la natura del ricorrente, questi può essere autorizzato ad abitare l'immobile in cui risiede fino alla sua liquidazione in applicazione analogica del disposto di cui all'art. 147 C.C.I. dettato con riferimento alla liquidazione giudiziale, ricorrendo le medesime ragioni di tutela sottese a tale disposizione e rilevandosi che analoga disposizione di favor nei confronti del debitore è prevista anche dall'art. 560 c.p.c. in caso di esecuzione immobiliare" – cfr.: Trib. Mantova, 06.06.2024);

visto l'art. 270 CCII;

tutto ciò considerato;

P.Q.M.

- DICHIARA l'apertura della procedura di liquidazione controllata ex artt. 268 ss. CCII invocata da [REDACTED] con ricorso del 14.01.2026 nei termini di cui in premessa, con ogni ulteriore conseguenza di legge anche ex artt. 150, 268 commi 4 e 5 e 270 comma 5 CCII;

- NOMINA Giudice Delegato o Giudice delegato alla procedura il Dott. Marco Pietricola;
- NOMINA/CONFERMA quale Liquidatore il cd. “OCC” incaricato nella persona della Dott.ssa Graziella Capodiferro, la quale depositerà in atti nei termini di legge dichiarazione di accettazione dell’incarico ex art. 270 comma 3 CCII;
- ORDINA al debitore di depositare entro sette giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l’elenco dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti, ove non già effettuato e/o ove occorrente in relazione ad eventuali attività d’impresa o professionali esercitate;
- ASSEGNA ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali sui beni del debitore il termine di giorni novanta entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), la domanda di ammissione al passivo, di restituzione e/o di rivendicazione predisposta ai sensi dell’art. 201 CCII; si applica l’art. 10, comma 3, CCII;
- RIMETTE ex art. 268, comma 4, lett. b), CCII al Giudice Delegato la fissazione del limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e/o della propria famiglia previa documentata e motiva istanza del Liquidatore, apprezzate le peculiarità tutte del caso concreto;
- ORDINA la trascrizione del presente provvedimento su tutti i beni immobili e/o sui beni mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto di liquidazione a cura del Liquidatore;
- ORDINA la consegna e/o il rilascio al Liquidatore dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione ed oggetto del presente procedimento nei termini tutti esposti nonché autorizza il debitore ad abitare l’immobile adibito a residenza propria e/o della propria famiglia fino alla sua liquidazione – ove nella titolarità del debitore sovraindebitato - nelle forme competitive di legge ex artt. 268 ss. CCII;
- DA’ ATTO del fatto che ex artt. 150 e 270 comma 5 CCII dal giorno della dichiarazione di apertura della presente procedura di liquidazione controllata ex artt. 268 ss. CCII nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata stessa, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

-DA' ATTO del fatto che ex art. 144 CCII nei limiti della compatibilità dal giorno della dichiarazione di apertura della presente procedura di liquidazione controllata ex artt. 268 ss. CCII cessano di avere efficacia eventuali cessioni del quinto dello stipendio e/o deleghe di pagamento e/o simili;

-DISPONE che il Liquidatore apra un conto corrente dedicato alla presente procedura e vincolato all'ordine dell'autorità giudiziaria come per legge, sul quale dovrà essere riversato l'eventuale residuo dei conti correnti/libretti bancari e/o postali intestati al debitore e sul quale verrà acquisito l'intero attivo della presente procedura tra cui l'eccedenza derivante dall'attività lavorativa del ricorrente detratta la somma fissata quale limite necessario per il mantenimento ex art. 268 comma 4 lett. b) CCII, come detto;

- DISPONE, poi, che il Liquidatore:

- a) provveda a notificare la presente sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione ex art. 270, comma 4, ultimo periodo, CCII; la prova dell'intervenuta esecuzione di detto adempimento dovrà essere depositata prontamente dal Liquidatore in atti in Cancelleria in seno al fascicolo d'ufficio del presente procedimento;
- b) provveda all'inserimento della presente sentenza nel sito internet dell'intestato Tribunale Ordinario di Latina o del Ministero della Giustizia con oscuramento dei dati sensibili ivi compresi i dati sensibili che riguardano eventualmente soggetti diversi dal debitore ed alla pubblicazione, analogamente, della stessa presso il Registro delle Imprese ove il debitore svolga attività d'impresa; la prova dell'intervenuta esecuzione di detto adempimento dovrà essere depositata prontamente dal Liquidatore in Cancelleria in seno al fascicolo d'ufficio del presente procedimento;
- c) entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza come detto e ciò indicando anche l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e/o di restituzione di beni ad ogni effetto di legge;
- d) entro novanta giorni dall'apertura della presente procedura di liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore ed alla redazione di un programma in ordine ai tempi ed alle modalità di liquidazione, che depositerà in Cancelleria in atti nel fascicolo d'ufficio della presente procedura per l'eventuale approvazione da parte del Giudice Delegato; si applica l'art. 213, commi 2 e 3 e 4, CCII;

e) entro quarantacinque giorni dal termine indicato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione, provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;

f) entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno (a partire dal 30.06.2026) provveda al deposito in Cancelleria in seno al fascicolo d'ufficio del presente procedimento nelle forme di rito di un rapporto riepilogativo delle attività svolte indirizzato al Giudice Delegato, con allegato l'estratto conto del conto corrente/libretto bancario e/o postale della procedura stessa ex art. 275 CCII e nel quale indicherà altresì: 1) se il debitore stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al Liquidatore tutte le informazioni utili ed i documenti eventualmente necessari; 2) ogni altra circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice delegato alla procedura, dovrà essere comunicato dal Liquidatore al debitore, ai creditori e titolari di diritti sui beni ed al cd. "OCC" incaricato (per quest'ultimo, ove distinto dal Liquidatore) e la prova dell'intervenuta esecuzione di detto adempimento dovrà essere depositata prontamente dal Liquidatore in atti in Cancelleria in seno al fascicolo d'ufficio del presente procedimento;

g) in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura della presente procedura, comunichi ai creditori ed interessati e legittimati tutti una relazione in cui prenderà posizione sull'eventuale sussistenza o meno delle condizioni di esdebitazione di cui all'art. 280 CCII e recepirà le eventuali osservazioni dei creditori ed interessati stessi, per poi prendere posizione su di esse e depositare in Cancelleria in seno al fascicolo d'ufficio del presente procedimento nelle forme di rito una relazione finale e completa il giorno successivo alla scadenza del triennio ai fini di cui all'art. 282 CCII;

h) una volta terminata l'attività di liquidazione, provveda a presentare il conto della propria gestione con richiesta di liquidazione del proprio compenso (salva eventuale rinuncia) ai sensi dell'art. 275, commi 3 e 4, CCII;

i) provveda alla predisposizione del riparto finale ex art. 275, commi 5 e 6 e 6 bis, CCII;

l) una volta terminato il riparto finale tra i creditori, provveda a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito di propria competenza, ivi compresa la comunicazione del presente provvedimento al Liquidatore [REDACTED]

Latina, lì 23/01/2026

Il Giudice Relatore/Estensore
(Dott. Marco Pietricola)

Il Presidente
(Dott. Antonio Masone)